

3) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 50 000 000 EUR.»;

4) all'articolo 4, paragrafo 4, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) dal ministero della Difesa, dal ministero federale degli Affari esteri e dal ministero federale dell'Interno e della comunità nazionale della Germania;».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK

22CE1437

